



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ROMITELLI | BRUNO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | REGGIONI | MARA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 376/2016
depositato il 15/09/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 345 IMU 2013
contro:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
PIERDICCA AVV. PAOLO
LARGO GERRA 3 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 376/2016

UDIENZA DEL

31/01/2017 ore 09:00

N°

103/2017

PRONUNCIATA IL:

31/01/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/04/2017

Il Segretario

Attilio Ruffo

LETTI gli atti.

UDITI in pubblica udienza il Giudice relatore, il rappresentante dell' COMUNE di REGGIO EMILIA ed il difensore del Sig.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune ha accertato l'imposta dovuta a titolo di IMU per le annualità 2013 e 2014 per n.2 fabbricati siti in Reggio Emilia, censiti al mapp. 75 subb. 6 e 7, rispettivamente di categoria catastale A/3 e C/6 di cui non risultava versato alcun importo.

Gli accertamenti sono stati emessi a carico del sig. in qualità di proprietario degli immobili pervenuti per successione nel 2003.

Il ricorrente contestando la propria soggettività passiva, individua in capo alla madre deceduta nel corso del 2015. l'onere tributario in qualità di titolare del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 cc.

Nella risposta al reclamo il Comune insiste sulla legittimità del proprio operato che ribadisce in comparsa di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 540 c.c., stabilisce che "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. (..)"

Il Comune di Reggio Emilia ritiene che in capo alla sig.ra risultando residente in anagrafe del Comune di Albinea dal 1986 al 2004 non si sarebbe costituito il diritto di abitazione ex art. 540 c.c.

La Commissione preliminarmente osserva che il legislatore nell'art 540 ha inteso costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare non residenza anagrafica come restrittivamente interpretato dal Comune di Reggio Emilia.

Il Legislatore nell'analizzare la fattispecie nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate stabilisce all' Art 1 bis comma 4

"I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali."



Il ricorrente ha prodotto in ricorso

- documentazione per dimostrare che sebbene formalmente residente in località diversa, indicava sempre quale domicilio della corrispondenza l'abitazione quale residenza familiare
- estratto di matrimonio dal quale non risulta la presenza di alcuna annotazione, né di separazione, né di divorzio
- copia dichiarazione di successione

In considerazione della documentazione prodotta la Commissione nel constatare l'effettiva costituzione ed esercizio del diritto di abitazione da parte della Sig.ra annulla l'accertamento impugnato dal ricorrente

La titolare del diritto di abitazione sarà pertanto l'unico soggetto passivo di un eventuale accertamento


In considerazione delle seguenti motivazioni, che si ritengono assorbenti degli altri motivi dedotti la Commissione accoglie il ricorso ma compensa le spese di giudizio in considerazione della obiettiva incertezza della norma.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; spese di giudizio compensate

Reggio Emilia 31 gennaio 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

